COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2014/0055 di Reg. Seduta del 04/08/2014

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 117 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Stefano Grigoletto, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

La Legge di stabilità 2014 (art.1, comma 639 Legge 147/2013) ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'IMU (Imposta municipale propria) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi articolata in TARI (Tassa sui rifiuti) e TASI (Tributo per i servizi indivisibili).

La citata Legge prevede:

- all'art.1, comma 676, che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 D.Lgs.446/97 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- all'art.1, comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; il comune quindi, con delibera del Consiglio Comunale, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti anzidetti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- all'art.1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 comma 8 del decreto-legge n. 201/11, l'aliquota massima della TASI non può superare il limite di cui al comma 676 (1 per mille);

- all'art.1, comma 683, che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lett. b), n. 2 del comma 682 e con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili;

DATO ATTO quindi che si rende necessario individuare i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta al fine di ricavare i relativi costi dallo schema di bilancio di previsione; si deve quindi procedere a determinare le aliquote della TASI per l'anno 2014 e a disciplinare con apposito regolamento alcuni aspetti relativi all'applicazione dell'imposta;

PRESO ATTO che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretto il gettito TASI, dettagliati nel prospetto allegato (all. A), ammontano a € 42.105.727,00=**;** .

PRESO ATTO altresì che:

- il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI sulle abitazioni principali, su quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, sugli alloggi sociali di cui al decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008, nonché sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni tutte fattispecie non soggette ad IMU (salvo che per le abitazioni principali appartenenti alle categorie A1,A8,A9), in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'IRPEF;

- che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- che per i soli anni 2012 e 2013 la normativa IMU concedeva ai possessori di abitazione principale un'ulteriore detrazione per figli fino a 26 anni di età conviventi nel nucleo familiare, pari a 50 euro per figlio;

- che, utilizzando l'aliquota del 2,7 per mille sulle abitazioni principali (ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1,A8,A9), è possibile continuare ad agevolare i nuclei familiari che possiedono e risiedono in immobili di valore catastale «modesto» e quelli con figli, riconoscendo una detrazione pari ad € 50 per ciascun figlio, di età non superiore a ventisei anni, dimorante e residente nell'abitazione principale;

- che in particolare quest'ultima detrazione è finalizzata ad agevolare famiglie con figli, che si trovano così confermata dal Comune un'agevolazione che lo Stato avrebbe riservato loro per i soli 2 anni 2012 e 2013;

RITENUTO quindi di stabilire le seguenti aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014:

ALIQUOTA	FATTISPECIE IMPONIBILE
2,8 per mille	A) abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9 e relative pertinenze come definite ai sensi dell'imposta municipale propria
2,7 per mille	B) abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze . come definite ai sensi dell'imposta municipale propria
2,7 per mille	C) abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che l'abitazione non risulti locata e relative pertinenze come definite ai sensi dell'imposta municipale propria
2,7 per mille	D) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

2,7 per mille	E) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
2,7 per mille	F) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze
2,7 per mille	G) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008
1 per mille	H) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
0 per mille	I) tutte le restanti fattispecie diverse da quelle sopraelencate

RITENUTO inoltre di stabilire le seguenti detrazioni:

abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze come definite ai sensi dell'imposta municipale propria con rendita pari o inferiore a € 600 (rendita catastale unità abitativa + pertinenze);	detrazione pari all'imposta dovuta; nel caso la rendita complessiva risultante in catasto superi € 600 l'imposta è dovuta sull'intera rendita
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze . come definite ai sensi dell'imposta municipale propria con rendita compresa tra € 601 ed € 1300 (rendita catastale unità abitativa + pertinenze)	detrazione pari ad € 50 per ciascun figlio, di età non superiore a ventisei anni, dimorante e residente nell'abitazione principale .

DATO ATTO che le misure di aliquota TASI sopraelencate consentono di coprire i sopracitati costi dei servizi indivisibili per un importo stimato in € 28.608.000,00=;

RICHIAMATI inoltre:

- l'art.1 comma 639 e seguenti della Legge 147/13 istitutiva della IUC;
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii., nonchè il D.Lgs.504/92 laddove applicabili in materia di TASI;

- l'art.52 D.Lgs.446/97;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- . il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014 (pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23.07.2014) che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

(...)

DELIBERA

1. di prendere atto che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretto il gettito TASI, dettagliati nel prospetto allegato (all. A), ammontano a € 42.105.727,00=;
   .
2. di stabilire le aliquote TASI per l'anno 2014 nelle misure indicate nella tabella riportata in premessa prevedendo in linea di massima un introito di € 28.608.000,00= che sarà fatto affluire, a cura del settore competente, sul capitolo 49 "TASI (Tassa servizi indivisibili)" codice risorsa 1020040, del bilancio di previsione anno 2014 in fase di approvazione;

3. di dare atto che il maggior gettito derivante dall'applicazione della maggiorazione di cui all'art.1, comma 677, Legge di stabilità 2014 è utilizzato interamente per finanziarie le detrazioni previste e dettagliate in premessa;

4. di approvare l'allegato regolamento che disciplina alcuni aspetti applicativi relativi all'imposta;

5. trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentirne la tempestiva applicazione.

_____

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

(...)

_____

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

_____

SI RIPORTA DI SEGUITO LA PARTE DELLE PREMESSE E IL PUNTO 2 DEL DELIBERATO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO COME RISULTA APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE:

ALIQUOTA	FATTISPECIE IMPONIBILE
2,6 per mille	A) abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9 e relative pertinenze come definite ai sensi dell'imposta municipale propria

2. di stabilire le aliquote TASI per l'anno 2014 nelle misure indicate nella tabella riportata in premessa prevedendo in linea di massima un introito di € 28.594.292,00= che sarà fatto affluire, a cura del settore competente, sul capitolo 49 "TASI (Tassa servizi indivisibili)" codice risorsa 1020040, del bilancio di previsione anno 2014 in fase di approvazione;